L.R. 28 marzo 2006, n. 5(1).

Adeguamento della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 aprile 2006, n. 23.

Art. 1

Modifica al titolo della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167, D.Lgs. 22 novembre 2004, n. 42)".

1. Il titolo della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 D.Lgs. 22 novembre 2004, n. 42)" è sostituito con "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".

Art. 2 Modifica all'articolo 1 della L.R. n. 2/2003.

- 1. All'art. 1 (Competenze in materia paesaggistica) della L.R. n. 2/2003 il comma 1 è così sostituito:
- "1. La Regione è competente per le funzioni relative:
- a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004;
- b) alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente:
- 1) agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
- 2) alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);
- 3) alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;
- 4) agli interventi ricadenti sul demanio idrico;
- 5) agli interventi promossi dalla Regione;
- 6) agli interventi che interessano più di un Comune.

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 2/2003.

- 1. Ai commi 2, 5 e 7 dell'articolo 2 (Organo regionale competente in materia di Beni Ambientali) della L.R. n. 2/2003 le parole "Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici" sono sostituite con le parole "Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio".
- 2. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o Ente delegato e sino all'inizio dei lavori, decorre il termine di validità di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi, fatta salva la procedura di cui agli articoli 150 e 151 del D.Lgs. n. 42/2004.".

Art. 4

Modifica all'articolo 2-bis della L.R. n. 2/2003.

1. Al comma 5 dell'articolo 2-bis "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione" le parole "Direzione Territorio" sono sostituite dalle parole "Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio" e le parole "art. 1" sono sostituite da: "art. 2".

Art. 5

Modifica all'articolo 2-ter della L.R. n. 2/2003.

1. Al comma 2 dell'articolo 2-ter "Sanzioni amministrative in materia di paesaggio" le parole "dell'Area Territorio" sono sostituite dalle parole "della Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio".

Art. 6

Integrazioni alla L.R. n. 2/2003.

1. Dopo l'art. 2-quater della L.R. n. 2/2003, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 2-quinquies

Commissioni provinciali.

1. In attuazione dell'art. 137 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", le Commissioni Provinciali vengono istituite con delibera del Consiglio regionale.

Art. 2-sexies

Istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (art. 132 del D.Lgs. n. 42/2004).

- 1. Al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio è istituito presso la Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e costruito, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di beni paesaggistici.
- 2. L'Osservatorio ha funzione di centro regionale di documentazione per il paesaggio.
- 3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
- a) i criteri specifici per l'esercizio di funzioni amministrative in materia;
- b) le modalità di coordinamento tra le Direzioni Regionali, gli Enti e le Associazioni riguardo le politiche sul paesaggio anche costruito;
- c) la formulazione delle politiche del paesaggio in attuazione della "Convenzione europea del paesaggio" firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.
- 4. Gli oneri annuali derivanti dal presente articolo, che ammontano a 20.000,00 (ventimila), per il funzionamento delle attività descritte nei commi 1-2 e 3, si provvede mediante il Cap. 272347, U.P.B. 05.02.005 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente aree naturali protette D.P.C.M. 22 dicembre 2000.».